



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, 2^a Sezione Civile, riunito
in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott. Anna Fasan	<i>Presidente</i>
dott. Annalisa Barzazi	<i>Giudice</i>
dott. Gianmarco Calienno	<i>Giudice rel.</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata nei confronti
di **ENNIO CAISSUTTI** (CSSNNE70A06G284D), su domanda dello
stesso debitore, assistito dall'avv. NADIR PLASENZOTTI;
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione
del procedimento;

letto il ricorso e l'allegata documentazione;

ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi
dell'art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CCII), essendo la
parte ricorrente residente nel circondario dell'intestato
Tribunale;

ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli
artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto: -è persona fisica
non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre
procedure liquidatorie previste dal codice civile o da
leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; -è in
stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza
da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione
prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento di Euro



2.141.056,00 il patrimonio prontamente liquidabile è costituito esclusivamente da una porzione dei propri redditi da lavoro, non essendo il ricorrente titolare di beni immobili o mobili registrati;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi "Segretariato sociale Rialziamoci Italia - Udine" 4, avv. Elisa Macor, codice fiscale MCR LSE 81H49 G284P , nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

rilevato che l'art. 268 c. 4 lett. b) CCII demanda "al giudice" la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione, mentre l'apertura della procedura compete al "tribunale" che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall'art. 270 CCII, sicchè siffatta determinazione compete al giudice delegato, analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale;

rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5 dell'art.270 CCII, si applicano l'art.142 (Beni del debitore) e l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibili e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso



creditori) CCII, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III; ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombenza, unica attività dallo stesso esigibile; possa essere aperta anche quando, come nel caso di specie, nell'assenza, allo stato, di beni da liquidare, il debitore disponga di un reddito sufficiente a destinare ai creditori un'eccedenza rispetto alla quota necessaria per il sostentamento suo e della sua famiglia;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCII:

- a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **ENNIO CAISSUTTI** (C.F: CSSNNE70A06G284D) residente in Terzo di Aquileia (UD) via G. Di Vittorio n.10;
- b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno ;
- c) nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, l' avv. Elisa Macor, codice fiscale MCR LSE 81H49 G284P;
- d) ordina al debitore il deposito, ove non già effettuato, entro sette giorni dei bilanci e delle



- scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art.216, comma 2 CCII;
- g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
- h) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia inserita nel sito Internet del Tribunale di Udine;
- i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;



j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Udine, addì 13/03/2025 .

IL PRESIDENTE

Anna Fasan

IL GIUDICE ESTENSORE

Gianmarco Calienno

